



Comune di Padova

Facendo seguito alla deliberazione della Giunta Comunale n. 2012/0526 del 16/10/2012, con la quale l'Amministrazione Comunale ha autorizzato il Presidente della delegazione trattante di parte pubblica alla sottoscrizione della preintesa del 05/09/2012 "**Attuazione art. 13 CCNL 09/05/2006 in materia di buoni pasto**" e dato atto del parere favorevole espresso dal Collegio dei Revisori dei Conti con verbale 56 del 11/10/2012, ai sensi dell'art. 40 bis del D.Lgs. 165/2001;

il giorno 18 ottobre 2012

ha avuto luogo l'incontro tra la delegazione trattante di parte pubblica e la delegazione di parte sindacale per la sottoscrizione del presente **Contratto Collettivo Decentrato Integrativo del Comune di Padova**.

IL COMUNE DI PADOVA

Nella persona del Capo Settore Risorse Umane, ing. Paola Lovo

LA DELEGAZIONE DELLA R.S.U. DEL COMUNE DI PADOVA

Esce Uil Juri

Menzo

Roberto Lollo esp

Giuseppe Puntini

Roberto

I RAPPRESENTANTI DELLE OO.SS. TERRITORIALI DI CATEGORIA FIRMATARIE DEL CCNL

CGIL FP

Cataldo Marchese

CISL FPS

UIL FPL

CSA Regioni e AA LL

DICCAP

Marco Comen

**CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO INTEGRATIVO
ATTUAZIONE ART. 13 CCNL 09/05/2006 IN MATERIA DI BUONI PASTO**

RICHIAMATI:

- gli art. 45 e 46 del CCNL 14/09/2000;
- l'art. 13 del CCNL 09/05/2006;
- l'art. 8 del D.Lgs. 66/2003;
- il CCDI del 03/12/2008;
- la vigente disciplina adottata da questo Ente in materia di fruizione del buono pasto ed in particolare le schede n. 10 e 11 del vademecum allegato alla circolare del 11/12/2008 prot. n. 339218;

PREMESSO che:


- a) ai sensi degli artt. 45 e 46 del CCNL del 14/09/2000 gli Enti possono istituire un servizio mensa per i propri dipendenti che prestino attività lavorativa al mattino con prosecuzione nelle ore pomeridiane, ovvero garantire agli stessi un servizio sostitutivo di mensa con utilizzo di buono pasto;
- b) l'entità delle prestazioni minime antimeridiane e pomeridiane, per aver diritto al buono pasto, sono state determinate con CCDI del 03/12/2008, in seguito dettagliato con circolare del 11/12/2008 prot. n. 339218, in particolare alle schede n. 10 e 11 dell'allegato vademecum;
- c) l'art. 13 del CCNL 09.05.2006 prevede che: "nell'ambito della complessiva disciplina degli artt. 45 e 46 del CCNL 14/09/2000, gli enti individuano, in sede di contrattazione decentrata integrativa, quelle particolari e limitate figure professionali che, in considerazione dell'esigenza di garantire il regolare svolgimento delle attività e la continuità dell'erogazione dei servizi e anche dell'impossibilità di introdurre modificazioni nell'organizzazione del lavoro, con specifico riferimento a quelli connessi all'area della protezione civile, all'area della vigilanza e all'area scolastica ed educativa e alla attività delle biblioteche, fermo restando l'attribuzione del buono pasto, possono fruire di una pausa per la consumazione dei pasti di durata determinata in sede di contrattazione decentrata integrativa, che potrà essere collocata anche all'inizio o alla fine di ciascun turno di lavoro";
- d) le parti, nell'ambito della disciplina dell'art. 13 CCNL 09/05/2006, intendono individuare per il Corpo di Polizia Municipale e per il personale del Settore Servizi Sportivi addetto alla vigilanza/custodia delle palestre comunali particolari modalità di utilizzo del buono pasto dovute all'esigenza di garantire il regolare svolgimento delle attività e la continuità dell'erogazione dei servizi e all'impossibilità di introdurre modificazioni all'organizzazione del lavoro;

SI CONCORDA QUANTO SEGUE

ai sensi dell'art. 13 del CCNL 09.05.2006 e in deroga a quanto stabilito con CCDI del 03/12/2008:

- 1) i dipendenti del Corpo Polizia Municipale che effettuino servizi continuativi sul territorio (P.G., Infortunistica stradale, ecc.) e servizi di guardiania/piantonamento, con prestazione che si prolunghi in orario di lavoro straordinario, non potendo prevedersi una interruzione del servizio, possono usufruire del buono pasto del valore di € 8,50 (*), al di fuori dell'orario di lavoro e comunque entro 30 minuti dall'inizio o dalla fine del servizio.
- 2) i dipendenti del Corpo Polizia Municipale chiamati a prestare la propria attività lavorativa in turno con inizio nella fascia oraria 16.00 – 20.00, possono usufruire di un buono pasto cartaceo del valore di € 4,25.
- 3) i dipendenti del Settore Servizi Sportivi addetti alla vigilanza/custodia delle palestre comunali chiamati a prestare la propria attività lavorativa in turno con inizio nella fascia oraria 17.00 – 20.00, possono usufruire di un buono pasto cartaceo del valore di € 8,50 (*) al di fuori dell'orario di lavoro con pausa della durata di 10 minuti.

(*) si precisa che, ai sensi dell'art 5,7 della L. 135/2012, il valore dei buoni pasto è ridotto ad € 7,00 con decorrenza dal 01/10/2012.



RSU vic. Fri. e 